



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **4572** del **28 dicembre 2007**

OGGETTO: Rete Natura 2000.

Piani di gestione previsti dalla D.G.R. 2371/06 ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 357/1997.

Individuazione dei soggetti competenti alla redazione dei piani, assegnazione di contributi e impegno di spesa.

L'Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio Silvestrin, di concerto con l'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce quanto segue:

“La direttiva 79/409/CEE prevede all'art. 4 che gli Stati membri classifichino come Zone di Protezione Speciale (ZPS) i territori più idonei alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'Allegato I alla stessa direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente, adottando misure idonee a prevenire l'inquinamento e il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni che abbiano conseguenze significative dannose agli stessi uccelli.

La direttiva 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede che i citati obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE siano sostituiti da quelli derivanti dall'art. 6 della stessa direttiva “Habitat” riferiti ai siti di importanza comunitaria (SIC) e riguardanti l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui le zone sono state designate. Tali obblighi devono essere osservati dall'entrata in vigore della direttiva o dalla classificazione o riconoscimento a livello nazionale delle diverse Zone di Protezione Speciale.

Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 120/2003, riguardante il recepimento nella legislazione italiana della direttiva “Habitat”, stabilisce conseguentemente che alle ZPS siano applicate le disposizioni sulla valutazione di incidenza (art. 5), sulle misure di conservazione e sull'eventuale formazione dei piani di gestione (art. 4).

Attualmente la Valutazione di Incidenza è l'unico dispositivo applicato per ottemperare agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie succitate. Si tratta di uno strumento concepito per valutare la possibilità che l'attuazione di un piano, progetto o intervento provochi delle incidenze significative negative su habitat e specie tutelati nei siti della rete Natura 2000.

In accordo con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 357/97 e secondo gli indirizzi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, contenuti nel D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000”, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2371 del 27.7.2006 ha adottato le misure di conservazione per 67 Zone di Protezione Speciale con la finalità di fornire anche indirizzi pratici per la redazione della Valutazione di Incidenza, esplicitando chiaramente i principali obiettivi di conservazione per ciascun sito e definendo specificatamente i criteri per il relativo mantenimento in buono stato di conservazione.

Con tale deliberazione, i cui contenuti sono divenuti parte integrante del Piano Faunistico venatorio, approvato con Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, ed a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 441/07, sono state, altresì, individuate 35 ZPS, le cui misure di conservazione contemplanò l'approvazione di specifici Piani di gestione, precisamente nel numero di 27, dei quali alcuni interessano più ZPS.

Le zone di protezione speciale, indicate nella richiamata deliberazione, per le quali è stata prevista la redazione del piano di gestione, sono siti le cui misure di conservazione risultano particolarmente articolate e complesse o tali da richiedere specifiche attività di monitoraggio da non poter essere incluse in strumenti diversi dal Piano di gestione. Quest'ultimo si presenta come lo strumento sicuramente più idoneo anche quando vi è l'esigenza di coordinare l'attività di più soggetti aventi competenza sul medesimo territorio o quando per le caratteristiche socioeconomiche dell'ambito non è possibile garantire diversamente l'efficacia delle misure di conservazione.

Il Piano di gestione si presenta, quindi, come uno degli strumenti fondamentali di attuazione degli obiettivi di tutela delle biodiversità, atto a soddisfare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, e a contemperare le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo economico, sociale e culturale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale.

E' inoltre strumento di natura territoriale che, in generale, assume carattere autonomo ed in taluni casi, qual è l'ipotesi di piano di gestione che interessi un'area naturale protetta, può integrarsi con altri strumenti di pianificazione, quale il piano ambientale dei parchi, nel quale il piano di gestione viene incorporato costituendone variante.

Nei suoi contenuti tiene conto delle caratteristiche di ciascun sito e di tutte le attività in esso previste, essendo invece le nuove attività non previste dal piano stesso sottoposte alla valutazione di incidenza ambientale.

Evidenziate l'importanza e le caratteristiche del piano di gestione e la necessità di dotare le ZPS dei piani di gestione previsti dalla D.G.R. 2371/06, la Regione intende innanzitutto individuare nelle Province, nelle Comunità Montane e negli Enti gestori delle Aree Naturali Protette i soggetti competenti alla redazione di ciascun piano, con l'eccezione di quello relativo alla Laguna di Venezia già avviato con le Deliberazioni di G.R. n. 2703 del 7.8.2006 e n. 4058 dell'11.12.2007.

In particolare, alle Province, in ragione delle competenze ad esse assegnate nelle materie ambientali e della protezione ambientale dall'assetto legislativo vigente, viene affidata in via generale l'attività di redazione dei piani di gestione, eccettuato nel caso in cui la Regione affidi l'attività in esame alle Comunità Montane o agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, che ne abbiano fatto preventiva richiesta, nel qual caso alla Provincia spetterà comunque lo svolgimento di compiti di coordinamento e di supporto delle attività dei soggetti cui è affidata l'attività di redazione al fine di armonizzare i contenuti del piano di gestione con i piani territoriali di coordinamento provinciali previsti dalla L.R. 11/04.

Nel caso, infatti, in cui l'ambito interessato dal piano di gestione interessi una o più comunità montane, si è ritenuto di dare facoltà a tali soggetti istituzionali di presentare alla Regione richiesta per la redazione del piano, individuando tra esse una comunità montana capofila. Tale prerogativa è concessa alle comunità montane in ragione sia della specificità territoriale di alcuni siti ricompresi nel territorio di competenza sia della conoscenza ed esperienza in materia di habitat maturata da tali amministrazioni nella conduzione di progetti e programmi comunitari (Leader e Interreg) e nella redazione della cartografia degli habitat.

Ugualmente nel caso in cui l'ambito interessato dal piano di gestione interessi prevalentemente un'area naturale protetta si è ritenuto di dare facoltà agli enti gestori dei parchi o delle riserve naturali di presentare alla Regione richiesta per la redazione dell'intero piano, con ciò intendendo anche per la parte residua esterna all'area naturale protetta. Tale prerogativa è concessa a tali enti in ragione della approfondita conoscenza del territorio da essi posseduta e nella previsione che il piano di gestione diventerà parte integrante del piano ambientale del parco o del piano di gestione della riserva.

Individuati in via generale i soggetti competenti alla redazione dei piani, spetterà alla Regione, in qualità di soggetto istituzionale responsabile della realizzazione della Rete Natura 2000 per il Veneto, come previsto dal D.P.R. 357/97, il ruolo di programmazione e di indirizzo delle attività di tali soggetti, di controllo nello svolgimento delle attività per la formazione dei piani di gestione e nel raggiungimento degli obiettivi, potendo essa sostituirsi ai soggetti individuati della redazione in caso di mancato adempimento di compiti e funzioni assegnati.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi è incaricata del coordinamento tecnico finalizzato alla predisposizione di atti ed elaborati aventi caratteristiche di unitarietà ed omogeneità in ambito regionale e conformi alle codifiche comunitarie, nonché all'individuazione di buone pratiche per la valorizzazione della rete ecologica regionale e all'attivazione di opportune iniziative volte alla conoscenza del processo pianificatorio e delle peculiarità dei siti interessati.

Per ambiti di particolare valenza ambientale o siti di elevata complessità e specificità, la Regione si riserva inoltre di provvedere direttamente alla predisposizione dei piani di gestione, ovvero nei casi in cui i Comuni interessati abbiano avanzato formale richiesta alla Regione affinché sia la stessa a provvedervi.

A questo proposito la Regione intende provvedere, mediante incarico da affidare all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, previa immediata stipula di convenzioni, secondo lo schema tipo, **Allegato D** al presente provvedimento, alla redazione del piano di gestione per i boschi planiziali del Veneto Orientale: IT3240006 – Bosco di Basalghelle, IT3240008 – Bosco di Cessalto, IT3240016 Bosco di Gaiarine, IT3240017 – Bosco di Cavalier, IT3250006 – Bosco di Lison, IT3250010 – Bosco di Carpenedo, IT3250022 – Bosco Zacchi, a seguito di formale richiesta avanzata, con nota dell'8.11.2007, dai Sindaci dei comuni di: Cessalto, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Portogruaro, Gorgo al Monticano e Gaiarine, e alla redazione, con la collaborazione della Provincia di Venezia, del piano di gestione dei siti IT3250040 – Foce del Tagliamento, IT3240041 – Valle Vecchia – Valli di Bibione, IT3250042 Valle Zignago – Perera – Franchetti – Nova, a seguito di richieste dei Sindaci dei Comuni di Caorle e di San Michele al Tagliamento, espresse rispettivamente con note del 18.12.2007 e del 19.12.2007.

A seguito di riunione indetta dalla Regione in data 11.12.2007 con le Province, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei parchi e delle aree naturali protette al fine di verificare la disponibilità dei predetti soggetti a svolgere l'attività di redazione dei piani di gestione, sono pervenuti formali assensi da parte degli enti interessati, come da documentazione in atti.

Sulla base, pertanto, dell'indicazione dei soggetti istituzionali cui affidare l'attività di redazione dei piani, come sopra motivata, e dell'assenso formalmente manifestato dagli enti interessati alla redazione, sono individuati i soggetti cui spetterà la predisposizione di ciascun piano di gestione, come indicato nell'**Allegato A** al presente atto.

L'onere complessivo per la redazione dei 26 piani di gestione è stato stimato in Euro 1.515.000,00=. La stima è stata effettuata mediante comparazione dei costi di analoghe attività svolte in altre regioni e sulla base di precisi criteri di determinazione dei costi, riportati per esteso nell'**Allegato B**, al presente atto, e di seguito brevemente riportati:

- introduzione di una quota fissa inversamente proporzionale alla vastità del territorio secondo le seguenti classi:

- Euro 25.000 fino a 1.000 ha;
- Euro 22.000 tra i 1.001 e 5.000 ha;
- Euro 15.000 tra i 5.001 e 10.000 ha;
- Euro 10.000 tra i 10.001 e 35.000 ha;
- Euro 5.000 oltre 35.000 ha.

- determinazione di una quota per ettaro uguale per tutti corrispondente a Euro 3,50;

- assegnazione di un ulteriore contributo agli Enti gestori dei parchi regionali per l'adeguamento del Piano ambientale.

In applicazione dei parametri sopra individuati, sono stati calcolati, in rapporto all'estensione di ciascun ambito, gli importi necessari complessivi per la redazione dei singoli piani di gestione, come riportato nell'**Allegato C** al presente atto, i quali devono intendersi comprensivi di I.V.A. ed ogni altro onere fiscale o accessorio, se dovuto.

Al fine di far fronte all'onere complessivo di Euro 1.515.000,00= necessario a finanziare la complessiva spesa di redazione dei piani di gestione indicati, questa amministrazione ritiene di impiegare risorse proprie, autorizzando all'uopo la spesa di Euro 1.000.000,00= ed impegnandola sul capitolo 100556 "Interventi strutturali per la rete Natura 2000" del bilancio regionale 2007, e risorse esterne, nella misura di Euro 515.000,00=, provenienti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno Ancona (di seguito denominata Fondazione Cariverona). Quest'ultima, con nota del 12.12.2007, ha infatti comunicato di aver disposto un impegno contributivo a favore della Regione, in aggiunta a quanto da quest'ultima già stanziato, a sostegno della redazione dei piani di gestione che ricadono interamente nelle Province di Verona, Vicenza e Belluno. A tal riguardo con successivo atto di questa amministrazione sarà approvata una convenzione che regolerà i rapporti tra la Regione e la Fondazione Cariverona, anche per quanto riguarda le modalità di erogazione dei contributi messi a disposizione dalla Fondazione ed individuati nell'Allegato C, a favore dei soggetti beneficiari.

L'erogazione dei contributi regionali per la redazione dei piani di gestione verrà disposta con decreto del Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, o di altro dirigente da esso delegato, che provvederà altresì a definire le singole convenzioni, da stipularsi immediatamente tra la Regione e ciascun soggetto beneficiario individuato nell'**Allegato E**, sulla base dello schema – tipo, **Allegato D** al presente provvedimento.

L'erogazione dei contributi regionali per la redazione dei piani di gestione è subordinata alla stipula della convenzione tra la Regione e ciascun ente assegnatario di contributo e avverrà secondo le modalità contenute nella citata convenzione.

Le singole convenzioni disciplineranno necessariamente la finalità, i contenuti del piano di gestione, il termine per la conclusione dell'attività di redazione, la struttura e i referenti scientifici, gli obblighi, i compensi e le modalità di erogazione dei contributi regionali, i soggetti competenti al coordinamento, modalità di intervento sostitutivo.

In particolare nelle convenzioni dovrà darsi atto che la redazione del piano di gestione da parte dei soggetti competenti individuati dovrà avvenire in conformità al documento sulle "Linee Guida per la Gestione dei siti di Natura 2000", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002, e a quello sui "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS" approvato con Decreto dello stesso Ministero del 26.9.2007, e dovrà concludersi entro dodici mesi dalla stipula della convenzione.

La disciplina delle procedure successive alla fase di redazione dei piani di gestione, in particolare quelle relative all'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, è riservata ad un successivo provvedimento.

Al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio anche in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete ecologica europea Natura 2000 è affidato il compito di sovraintendere e promuovere tutte le azioni ritenute necessarie per il buon esito delle iniziative e per il raggiungimento delle finalità stabilite con il presente atto."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 26 settembre 2007;

VISTA la D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;

VISTA la D.G.R. 7 agosto 2006, n. 2702;

VISTA la D.G.R. 27 febbraio 2007, n. 441;

DELIBERA

- 1) di individuare, per quanto riportato nelle premesse del presente atto, nelle Province, nelle Comunità Montane e negli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, i soggetti istituzionali cui affidare l'attività di redazione dei piani di gestione per le ZPS previsti dalla Deliberazione di G.R. 2371/06, secondo lo schema riportato nell'**Allegato A**;
- 2) di dare atto che la Regione provvederà, mediante conferimento di incarichi all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, previa immediata stipula di convenzioni secondo lo schema tipo, **Allegato D** al presente provvedimento, alla redazione dei piani di gestione per i boschi planiziali del Veneto Orientale nei siti IT3240006 – Bosco di Basalghelle, IT3240008 – Bosco di Cessalto, IT3240016 Bosco di Gaiarine, IT3240017 – Bosco di Cavalier, IT3250006 – Bosco di Lison, IT3250010 – Bosco di Carpenedo, IT3250022 – Bosco Zacchi, e, con la collaborazione della Provincia di Venezia, del piano di gestione per le lagune orientali del Veneto nei siti IT3250040 – Foce del Tagliamento, IT3240041 – Valle Vecchia – Valli di Bibione, IT3250042 Valle Zignago – Perera – Franchetti – Nova;
- 3) di approvare i criteri di determinazione degli importi necessari per la redazione dei piani di gestione, come in premessa riportati e nell'**Allegato B** specificati;
- 4) di approvare gli importi complessivi necessari per la redazione di ciascun piano, calcolati secondo i criteri di cui al punto 3), e riportati nell'**Allegato C**, i quali devono intendersi comprensivi di I.V.A. ed ogni altro onere fiscale o accessorio, se dovuto;
- 5) di approvare l'elenco dei beneficiari del contributo regionale riportato nell'**Allegato E**;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva necessaria per la redazione dei piani di gestione previsti dalla D.G.R. 2371/06, calcolata secondo i criteri di cui al punto 3), è pari a Euro 1.515.000,00=, di cui Euro 1.000.000,00= a carico della Regione ed Euro 515.000,00= provenienti dalla Fondazione Cariverona;
- 7) di dare atto che la Fondazione Cariverona finanzierà, in aggiunta a quanto stanziato dalla Regione, esclusivamente i piani di gestione ricadenti totalmente nelle province di Belluno, Verona e Vicenza, secondo modalità che saranno oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e la Fondazione e da approvarsi con successivo atto;
- 8) di impegnare la somma di Euro 1.000.000,00= sul capitolo 100556 "Interventi strutturali per la rete Natura 2000" del bilancio regionale 2007;

- 9) di incaricare il Dirigente della Pianificazione Territoriale e Parchi, o altro dirigente da esso delegato, a provvedere con decreto all'erogazione dei contributi regionali;
- 10) di approvare lo schema - tipo di convenzione, contenuto nell'**Allegato D**, e di incaricare il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, o altro dirigente da esso delegato, alla stipula immediata delle singole convenzioni tra la Regione Veneto e i soggetti assegnatari dei contributi;
- 11) di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi del coordinamento tecnico, come indicato in premessa;
- 12) di incaricare il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio anche in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della Rete ecologica europea Natura 2000 di sovrintendere e promuovere tutte le azioni ritenute necessarie per il buon esito delle iniziative e per il raggiungimento delle finalità stabilite;
- 13) di trasmettere il presente atto alle Province, alle Comunità montane interessate, e agli Enti gestori delle aree naturali protette;
- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n. 14, art. 2.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
- Dott. Antonio Menetto -

IL PRESIDENTE
- On. Dott. Giancarlo Galan -